

COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Verbale n.06 del 27/07/2021

Oggetto: Parere dell'organo di revisione sull'Approvazione Regolamento TARI 2021

VISTA Copia di deliberazione di Consiglio Comunale n.36/2021 del registro area economica finanziaria avente per oggetto "Approvazione Regolamento TARI 2021"

Visto:

il D.Lgs n.116/2020 di recepimento delle direttive Europee in materia di rifiuti e attuazione di altri atti dell'Unione Europea, che apportando modifiche al D.Lgs 152/2006 cosiddetto TUA (Testo Unico Ambiente) comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo. In particolare il decreto legislativo n.116 del 2020 è intervenuto su;

- art.183 del TUA. Introducendo la comma 1 lett-b-ter la definizione di "rifiuti urbani". Sono rifiuti urbani tutti i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, di conseguenza verrà meno la categoria dei "Rifiuti Assimilati agli urbani" che rientreranno appieno nella definizione di rifiuti urbani;
- art.184 del TUA, che riguarda la classificazione dei rifiuti con particolare riferimento all'elenco dei rifiuti speciali;
- art.198 del TUA, ha soppresso il comma 2 lettera g che prevedeva la possibilità di regolamentare da parte dei comuni di assimilare i rifiuti speciali a quelli urbani, inoltre è stato introdotto il comma 2/bis che dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
- art.238 del TUA si occupa della tariffa per la gestione di rifiuti urbani precisando che tutti coloro che producono rifiuti urbani è tenuto al pagamento della tariffa che costituisce il corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Considerato che

Il D.lgs 116 del 03/09/2020 è entrato in vigore il 26/09/2020, tuttavia ai sensi dell'art.6 comma 5 al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183 comma1 lettera b-ter, 184 comma 2 e gli allegati L- quater e L-quinquies ,introdotti dall'art.8 del presente decreto, si applicano a decorrere al 1 gennaio 2021;

rilevato

che l'art.1 comma 738 della Legge 27/12/2017 n.160 ha disposto a decorrere dall'anno 2020 l'abolizione dell'imposta unica (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Atteso

che l'art.1 comma 654 della Legge 147/2013 indica che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dei cui all'art.15 D.-Lgs 13/01/2003 n.36 ad esclusione di costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprendendone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

L'Organo di revisione ha verificato che il regolamento è approntato

- nella completezza del documento;
- nel rispetto dell'autonomia in materia di regolamentazione;
- nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione degli adempimenti.

Tutto ciò premesso;

L'organo di revisione esprime parere favorevole

Alla approvazione del regolamento TARI 2021 composto da 28 articoli per l'applicazione della tassa sui rifiuti.

Longi 27 Luglio 2021

L' ORGANO DI REVISIONE

Rag. Salvatore Battaglia

Firmato digitalmente